TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

* * * * * * * * * *

RICORSO

Nell'interesse di:

- **PIERPAOLO MANCINI** (cod. fisc. [redacted]), [redacted], rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Gaetano Liperoti (cod. fisc. LPRGTN87P10C352G), che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo PEC *gaetanoliperoti@legalmail.it* nonché al numero di fax 0961.701200;

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (cod. fisc. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede legale in Roma al Viale di Trastevere n. 76/a;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** (cod. fisc. 97248840585), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede legale in Roma alla Via Frangipane n. 41;

PER L'ANNULLAMENTO

- del D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso *ex* D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l'attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM12 (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS12 (scuola secondaria di II grado);
- del D.D.G. prot. AOODRLA.0000847 del 26.06.2026, recante una prima rettifica alla graduatoria;
- del D.D.G. prot. AOODRLA.0000888 del 06.07.2026, recante una seconda rettifica alla graduatoria;

- dell'Avviso dell'U.S.R. Lazio prot. AOODRLA.0074297 del 17.07.2026 («Chiarimenti in merito alle classi accorpate»), nella parte in cui ha affermato la correttezza dell'attribuzione del punteggio B.4.1 a candidati AM12 che avevano dichiarato abilitazione AS12, e nella parte in cui ha preannunciato che l'Ufficio non avrebbe esaminato né evaso istanze o richieste di informazioni concernenti tale materia;
- del riscontro/diniego di accesso prot. AOODRLA.0084379 del 19.08.2026, con cui l'U.S.R. Lazio ha opposto un diniego all'istanza di accesso agli atti presentata nell'interesse del ricorrente;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi i verbali della commissione giudicatrice, le schede di valutazione dei titoli e i successivi provvedimenti di scorrimento della graduatoria, nella parte di interesse;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

***ex* art. 116 comma 2 c.p.a.**

- del diritto del ricorrente, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, del d.P.R. n. 184 del 2006 di estrarre copia della documentazione richiesta con istanza del 21.07.2026, acquisita in pari data al protocollo dell'U.S.R. Lazio al n. 75748;

PER LA CONDANNA

- delle Amministrazioni intimate all'ostensione dei documenti richiesti entro il termine che l'Ecc.mo Tribunale vorrà fissare.

* * *

PREMESSO

Con D.M. n. 205 del 26.10.2023, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, in attuazione di quanto previsto dall'art. 59, comma 11, D.L. 73/2021, ha dettato disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, con particolare riferimento ai concorsi da bandire in attuazione della Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai fini del

raggiungimento del target M4C1-14, che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento.

Per quanto è qui d'interesse, l'Allegato B al suddetto D.M. n. 205/2023, avente ad oggetto la Tabella dei titoli valutabili, prescrive l'attribuzione di un punteggio per titoli (pari a 12,50 punti) per *«inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto»* (**criterio B.4.1** della Tabella).

Con D.D.G. n. 2939 del 09.10.2025, in attuazione del suddetto D.M., viene indetto un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente (c.d. "concorso PNRR 3") su base regionale, demandando – sempre per quanto è qui d'interesse – all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio l'adozione degli atti conseguenziali all'espletamento delle procedure relative al territorio regionale.

Il ricorrente, in possesso dei requisiti per l'insegnamento di ***Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado*** (classe di concorso **AM12**), preso atto che tra i posti destinati alla procedura concorsuale ve ne erano n. 333 afferenti a tale classe di concorso nella regione Lazio, prendeva parte alla procedura concorsuale in oggetto.

Al termine dell'espletamento delle prove, con D.D.G. n. 808 del 23.06.2026 (poi rettificata con successivi D.D.G. n. 847 del 26.06.2026 e n. 888 del 06.07.2026), veniva approvata la graduatoria di merito del concorso, in seno alla cui procedura **il ricorrente risultava collocato alla posizione n. 340**.

Tale graduatoria si mostrava fin da subito falsata, emergendo, sin dalla più sommaria analisi dei punteggi attribuiti ai candidati ivi inclusi, la sussistenza di un generalizzato errore, riguardante l'attribuzione di un eccessivo punteggio per titoli a taluni candidati, che poi – da notizie assunte e confermate dallo stesso U.S.R. Lazio mediante avvisi pubblici – si è rivelato essere, in specie, il punteggio di cui al criterio B.4.1.

Come anticipato in premessa, in base al criterio B.4.1 della Tabella B allegata al D.M. 205/2023, ai candidati che hanno già superato un precedente concorso relativo allo "specifico posto" dev'essere attribuito un punteggio per titoli pari a 12,5 punti (per ciascun titolo).

Tuttavia, risultava di manifesta evidenza (anche in ragione della platea dei contendenti), che a taluni di essi erano stati assegnati i punteggi di cui al criterio B.4.1 per aver superato un concorso ordinario nella classe **AS12** (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di secondo grado), che non costituisce – ed è di tutta evidenza – un concorso relativo allo "specifico posto", come richiesto dal criterio B.4.1, in quanto lo "specifico posto" per il quale si è concorso è quello relativo alla disciplina **AM12** (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado).

Conscio della mole di contestazioni in arrivo, l'Ufficio emanava un Avviso generale (prot. AOODRLA.0074297 del 17.07.2026, recante «Chiarimenti in merito alle classi accorpate»), con il quale – del tutto apoditticamente – affermava che «per quanto di propria competenza e fermo restando il noto principio della insindacabilità della valutazione espressa dalle Commissioni giudicatrici, questo Ufficio non può che confermare la correttezza dell'operato delle Commissioni in quanto pienamente allineate a recente giurisprudenza amministrativa» e preordinava un rigetto generalizzato di tutte le "istanze e/o richieste di informazioni" aventi ad oggetto l'attribuzione del punteggio B.4.1 alle classi di concorso accorpate.

Il ricorrente procedeva a contestare specificamente l'operato dell'Amministrazione e lo stesso Avviso generalizzato di cui sopra, a mezzo dell'odierno procuratore, con atto acquisito al prot. 75748 del 21.07.2026, contenente diffida ad adeguare la condotta dell'Amministrazione e contestuale **istanza di accesso agli atti** volta ad ottenere copia, per quanto di interesse, dei seguenti documenti:

- domande di partecipazione presentate dai candidati risultati vincitori e idonei;
- schede di valutazione dei titoli dei medesimi candidati;
- ogni eventuale ulteriore atto o verbale dal quale risulti l'attribuzione del punteggio di cui al criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023.

Con nota prot. AOODRLA.0084379 del 19.08.2026, l'istanza di accesso agli atti veniva rigettata con la seguente motivazione: *«Si rappresenta la genericità, l'astrattezza e il carattere meramente esplorativo dell'ostensione documentale*

richiesta, non conforme alla normativa vigente in materia e che configura un controllo generalizzato sull'operato della scrivente Amministrazione, che, pertanto non può trovare accoglimento».

* * *

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.M. 205/2023 E DEL CRITERIO B.4.1 DELL'ALLEGATO B AL MEDESIMO DECRETO, NONCHÉ DELL'ART. 2 COMMA 1 DEL D.M. 255/2023.

Il criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 205/2023 attribuisce il punteggio aggiuntivo di 12,50 punti per il «superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto».

L'aggettivo «specifico» – nella sua accezione lessicale comune e nel suo significato tecnico-giuridico – circoscrive inequivocabilmente il perimetro del titolo valutabile: è necessario che il precedente concorso ordinario riguardi la medesima classe di concorso e il medesimo grado di istruzione per cui il candidato partecipa alla procedura in corso.

Come evidenziato dal T.A.R. Toscana con la sentenza n. 1461 del 16.08.2025, *«una diversa interpretazione permetterebbe al candidato di beneficiare del punteggio aggiuntivo anche se in possesso di un titolo maturato per una classe di concorso differente rispetto a quella per cui concorre, in mancanza di una qualsiasi base testuale che consenta di pervenire ad una tale conclusione e, anzi, al cospetto di una disposizione che, con l'uso dell'aggettivo "specifico", invita chiaramente l'interprete ad una rigorosa considerazione dell'ambito concorsuale nel quale è maturato il titolo»*.

Nel caso di specie, i candidati AM12 (scuola secondaria di I grado) che hanno dichiarato di avere superato un precedente concorso ordinario per la classe AS12 (scuola secondaria di II grado) non hanno superato un concorso «per lo specifico posto» per cui concorrono nella procedura impugnata: AM12 e AS12

corrispondono a gradi di istruzione distinti, con programmi concorsuali, prove e requisiti di accesso differenti.

Con l'art. 2, comma 1, del D.M. 22.12.2023, n. 255, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha espressamente stabilito: *«Relativamente alle classi di concorso [...] A-48 [...] resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado. I codici alfanumerici utilizzati per la gestione informatica e dello stato giuridico del personale docente sono opportunamente differenziati a seconda del ruolo di appartenenza. Conseguentemente, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza. Ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l'attribuzione delle supplenze»*

Tale disposizione è dirimente.

Il D.M. 255/2023 – pur operando un accorpamento delle classi di concorso ai fini dei titoli di accesso e delle abilitazioni – ha espressamente mantenuto la distinzione tra il ruolo di I grado (AM12) e quello di II grado (AS12), imponendo la formazione di graduatorie distinte.

Ne discende che l'accorpamento disciplinato dal D.M. 255/2023 non può essere letto come un'equiparazione delle classi concorsuali ai fini dell'applicazione del criterio B.4.1: quest'ultimo richiede il superamento di un concorso «per lo specifico posto», e tale requisito deve essere apprezzato alla stregua delle classi di concorso vigenti al momento della procedura, che per A-48 restano distinte nei due ruoli.

L'interpretazione adottata dalla commissione – e avallata dall'Avviso U.S.R. Lazio prot. AOODRLA.0074297/2026 – non ha alcuna base testuale né nel D.M. 205/2023, né nell'Allegato B, né nel D.M. 255/2023.

Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit: se il legislatore regolamentare avesse inteso attribuire rilevanza, ai fini dell'attribuzione del punteggio che ci occupa, a concorsi superati per una classe accorpata di diverso grado, lo avrebbe previsto espressamente.

Del resto, le classi di concorso AM12 e AS12 non sono contrassegnate da mera differenziazione nominale: esse rispondono a programmi d'esame e a profili

professionali distinti, coerentemente con i diversi gradi di istruzione e con le differenti competenze disciplinari, metodologiche e didattiche richieste per l'insegnamento nella scuola secondaria di I grado rispetto alla scuola secondaria di II grado.

La distinzione sostanziale dei programmi concorsuali giustifica sul piano logico-sistematico il requisito della «specificità» del precedente concorso e rende irrazionale l'equiparazione.

Ciò trova conferma nel fatto che la stessa normativa transitoria (art. 5, comma 1, D.M. 255/2023), nel riconoscere la validità dei titoli posseduti ai sensi del pregresso ordinamento per l'accesso alle procedure concorsuali, non elide la distinzione di grado, né prevede alcuna fungibilità tra abilitazioni relative ai due gradi scolastici ai fini della valutazione dei titoli concorsuali.

Il medesimo quadro normativo è stato già scrutinato in sede giurisdizionale con esito favorevole alla tesi qui sostenuta.

In particolare:

- il T.A.R. Toscana (sez. I, n. 1461 del 16.08.2025) ha espressamente ritenuto che l'accorpamento di classi di concorso operato dal D.M. 255/2023 non elide la distinzione dei ruoli di I e II grado e non comporta l'equivalenza dei relativi titoli ai fini del punteggio concorsuale, statuendo che la tesi che vorrebbe ridurre la conservazione della distinzione dei ruoli a una «mera questione formale di compilazione delle graduatorie» è «limitativa, poiché non tiene conto della chiara volontà del legislatore di mantenere ruoli separati tra i due gradi della scuola secondaria»;
- il T.A.R. Calabria (Catanzaro, sez. I, nn. 455, 457 e 459 del 16.03.2026) ha affermato l'illegittimità dell'attribuzione del punteggio B.4.1 a candidati che avevano superato un precedente concorso per diverso grado d'istruzione di classe di concorso accorpata, annullando la graduatoria nella relativa parte, affermando che la locuzione «specifico posto» impone che il punteggio sia attribuito solo se il precedente concorso riguarda l'idoneità per il medesimo grado di istruzione;
- il T.A.R. Abruzzo (L'Aquila, ord. 28.11.2022, n. 209) ha sospeso un provvedimento concorsuale fondato su un'interpretazione estensiva della

medesima previsione tabellare, analoga a quella oggetto della presente impugnazione;

- il Consiglio di Stato (sez. VII, ord. 15.02.2023, n. 630, e sez. VII, ord. 16.04.2026, n. 1383) si è espresso nel medesimo senso, confermando l'interpretazione restrittiva della locuzione «specifico posto».

* * *

2) ECCESSO DI POTERE: CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

L'Avviso prot. AOODRLA.0074297 del 17.07.2026 ha affermato in modo apodittico la «correttezza dell'operato delle commissioni», rinviando a una «recente giurisprudenza amministrativa» non meglio identificata, senza alcuna valutazione istruttoria dei profili di diritto esposti nel Motivo I e senza confrontarsi con gli orientamenti giurisprudenziali e con le prassi amministrative di senso contrario (T.A.R. Calabria nn. 455-457-459/2026; T.A.R. Toscana n. 1461/2025; Consiglio di Stato ord. n. 1383/2026).

Il medesimo Avviso ha dichiarato che l'Ufficio non avrebbe esaminato alcuna istanza o richiesta di informazioni sul tema, rinunciando preventivamente a qualsiasi verifica delle singole posizioni: si tratta di una manifesta carenza di istruttoria e di una illegittima predeterminazione del diniego rispetto a istanze non ancora presentate, che avrebbero potuto avere delle specificità, in violazione dei principi di buona amministrazione e di imparzialità sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Il comportamento dell'Ufficio è poi contraddittorio rispetto alla prassi della maggioranza delle articolazioni regionali del medesimo Ministero, che hanno invece adottato l'interpretazione opposta.

* * *

3) SUL DINIEGO DI ACCESSO (ART. 116 COMMA 2 C.P.A.): VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22, 24 E 25 DELLA L. 241/90, NONCHÉ DELL'ART.

2 COMMA 2 DEL D.P.R. 184/2006 – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E SVIAMENTO.

Il presente motivo è proposto ai sensi dell'**art. 116, comma 2, c.p.a.**, in quanto la richiesta di accesso agli atti è direttamente connessa al giudizio di annullamento instaurato con i Motivi I e II.

Lo stesso è da qualificarsi, anche in via autonoma, quale distinto ricorso *ex* art. 116 c.p.a., volto ad affermare – anche indipendentemente dal merito della questione – il diritto di accesso di parte ricorrente, illegittimamente leso dall'atteggiamento reticente e riottoso dell'Amministrazione.

il ricorrente vanta un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso alle domande di partecipazione e alle schede di valutazione dei titoli dei candidati che la precedono in graduatoria.

Tale interesse è strumentale alla difesa della propria posizione giuridica nel presente giudizio, ma anche, più in generale, all'espletamento di una verifica di correttezza dell'operato dell'Amministrazione (non di tutto l'operato generalizzato, ma con specifico riferimento ad un procedimento amministrativo che la riguarda personalmente ed ove egli sospetta, fondatamente, di aver subito un torto).

Il ricorrente intende verificare quanti e quali candidati collocati nelle posizioni a lui anteriori in graduatoria abbiano beneficiato del punteggio B.4.1 in forza della dichiarazione di una pregressa abilitazione AS12, e di quanto la propria posizione migliorerebbe ove tali punteggi fossero rettificati.

L'art. 24, comma 7, L. 241/1990 stabilisce che *«deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici»*.

Nel caso di specie, tale condizione è manifestamente integrata: parte ricorrente non può apprezzare l'effettiva incidenza delle illegittimità denunciate sulla propria posizione in graduatoria senza conoscere le domande di partecipazione (che documentano le abilitazioni dichiarate dai candidati ai sensi dell'art. 10,

comma 5, del bando) e le schede di valutazione dei titoli (che documentano i punteggi attribuiti per ciascuna voce, in particolare il B.4.1).

La documentazione richiesta è puntualmente identificata per tipologia e per procedimento di riferimento e non impone alla P.A. attività di elaborazione di dati.

L'Amministrazione ha opposto la presunta «genericità», «astrattezza» e la «natura esplorativa» dell'istanza, invocando l'art. 24, comma 3, L. 241/1990.

Tale rilievo è manifestamente infondato.

Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, il divieto di istanze preordinate al «controllo generalizzato dell'operato della P.A.» colpisce le richieste prive di un interesse giuridico qualificato e non connesse alla difesa di una posizione soggettiva determinata.

Nel caso di specie, l'istanza è invece fondata su un interesse preciso e qualificato: il ricorrente partecipa alla procedura concorsuale, è stato ammesso ed ha ottenuto uno specifico punteggio e la conoscenza dei documenti richiesti è funzionale a valutare se – e in quale misura – la propria posizione sia stata pregiudicata dall'illegittima attribuzione del duplicato punteggio B.4.1 ad altri candidati; dunque, l'istanza non è esplorativa, ma mirata e funzionalmente connessa alla tutela di una posizione giuridica qualificata.

Peraltro, l'istante non ha chiesto all'Amministrazione di elaborare dati o di produrre nuovi documenti, ma di esibire documenti già formati e detenuti dall'Ufficio – le domande di partecipazione e le schede di valutazione –, che sono atti amministrativi materialmente esistenti e stabilmente detenuti dall'U.S.R. Lazio ai sensi degli artt. 1 e 2 D.P.R. 184/2006.

* * *

✓ **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE *EX* ARTT. 52 C.P.A. E 151 C.P.C.**

Parte ricorrente, con istanza, acquisita al prot. 81904 del 06.08.2026, ha chiesto all'U.S.R. Lazio di voler comunicare le generalità complete di almeno un soggetto qualificabile come "controinteressato effettivo" a cui notificare il presente ricorso, stante il fatto che la graduatoria contiene soltanto i nominativi dei candidati senza riportare alcun ulteriore dato anagrafico che ne consenta la

precisa identificazione né alcun riferimento al codice fiscale, al luogo e data di nascita o, men che meno, all'indirizzo di residenza o all'eventuale domicilio digitale.

Peraltro, parte ricorrente, avendo ricevuto un diniego di accesso agli atti, è impossibilitata ad individuare con esattezza uno specifico soggetto che verrebbe certamente leso nella propria posizione di graduatoria dall'accoglimento del ricorso.

Parte ricorrente ha specificamente richiesto che l'Amministrazione individuasse «almeno un controinteressato effettivo, ossia un soggetto che abbia beneficiato del punteggio di cui sopra *[B.4.1 per superamento concorso AS12, n.d.r.]*, o comunque un soggetto che risulterebbe leso nella sua posizione in graduatoria a seguito della decurtazione del punteggio di cui sopra a tutti coloro che ne hanno beneficiato, con specifico riguardo all'interesse legittimo dell'odierno ricorrente e alla sua attuale posizione in graduatoria».

Tale istanza non ha ricevuto alcun riscontro, sicché parte ricorrente, prudenzialmente, notifica comunque il presente ricorso ad almeno un controinteressato individuato, tra i soggetti presenti in graduatoria e collocati in posizione a sé anteriore, mediante ricerche informali, risultando imputabile alla P.A. l'eventuale omessa precisa individuazione del destinatario della notifica richiesta dall'art. 41 c.p.a.

Ferma la suddetta notifica individuale, si chiede sin d'ora all'Ecc.mo T.A.R. di voler autorizzare, secondo le modalità ritenute opportune, la notificazione del ricorso nei confronti degli ulteriori controinteressati – in ragione del loro elevato numero – come sovente accade in procedimenti come quello di specie, mediante la sua pubblicazione sul sito *web* dell'Amministrazione, dettandone le modalità operative, ai sensi dell'art. 52 comma 2 c.p.a. e dell'art. 151 c.p.c.

* * *

✓ **ISTANZA CAUTELARE.**

Attesa la peculiarità della questione trattata, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adìto voglia adottare una misura cautelare ai sensi dell'art. 55

c.p.a., mediante la trattazione del presente ricorso in camera di consiglio, in quanto, per poter dare piena attuazione agli interessi legittimi tutelati con la proposizione dell'odierna azione giurisdizionale, occorre ripristinare in tempi rapidi la correttezza dell'azione amministrativa anche al fine di evitare il consolidamento di posizioni di diritto soggettivo che potrebbero conseguire alle immissioni in ruolo, anche in relazione alla durata della graduatoria *sub judice* e alle rapide tempistiche di scorrimento della stessa, sicché una decisione secondo le tempistiche ordinarie di definizione del merito potrebbe risultare potrebbe risultare *inutiliter data*.

Le immissioni in ruolo, in mancanza di sospensione della procedura, avranno certamente luogo nelle more del giudizio, sicché l'esecuzione della graduatoria illegittima comporterebbe un pregiudizio grave e difficilmente reversibile per il ricorrente, che potrebbe vedersi definitivamente scavalcato in graduatoria da candidati ai quali è stato attribuito un punteggio che, in base alle tesi qui sostenute, non sarebbe loro spettante.

Si chiede, pertanto, la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, limitatamente alle posizioni dei candidati che hanno beneficiato del punteggio B.4.1 in ragione di precedente concorso per AS12 e/o l'adozione di ogni altra misura cautelare idonea a salvaguardare la posizione del ricorrente nelle more del giudizio di merito, ivi compresa, se del caso, la sollecita fissazione del merito.

* * *

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio:

- annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe, nella parte in cui è stato attribuito o avallato il punteggio di cui al criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 205/2023 a candidati che, pur concorrendo per la classe di concorso AM12, avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per diversa classe di concorso o diverso grado d'istruzione;

- ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'U.S.R. Lazio di rielaborare e rideterminare la graduatoria di merito della classe AM12 per la Regione Lazio, sottraendo a tutti i candidati che abbiano dichiarato come titolo valutabile ai sensi del B.4.1 il superamento di un concorso per diversa classe di concorso o diverso grado d'istruzione i 12,50 punti illegittimamente attribuiti, e riposizionando di conseguenza il ricorrente nella graduatoria rideterminata;

ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.:

- annullare il diniego di accesso agli atti del 19.08.2026;
- ordinare all'U.S.R. Lazio di esibire, entro il termine che verrà fissato da codesto Tribunale e comunque non superiore a trenta giorni, i seguenti documenti:
 - le domande di partecipazione di tutti i candidati vincitori e idonei nella graduatoria di merito per la classe AM12, che precedono il ricorrente in graduatoria, nella misura necessaria a verificare le abilitazioni e i titoli dichiarati ai fini del criterio B.4.1;
 - le schede di valutazione dei titoli dei medesimi candidati;
 - i verbali della commissione giudicatrice attestanti i criteri e le modalità di applicazione del punteggio B.4.1.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con distrazione.

Salvis juribus.

Si dichiara che la presente controversia, vertente in materia di rapporti di pubblico impiego, è soggetta all'esenzione dal pagamento del contributo unificato, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002, giusta dichiarazione in atti.

Catanzaro/Roma, 20 agosto 2026

Avv. Gaetano Liperoti